

avv. Caterina Malavenda

ILL.MO SIGNOR

GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

PRESSO

IL TRIBUNALE DI BARI

DOTT. GIOVANNI ANGLANA

PROC. PEN.N. 1928/18 R.G.N.R.

PROC. PEN.N. 9808/18 RG.GIP

UDIENZA 18 FEBBRAIO 2021

A mezzo pec: gip.tribunale.bari@giustiziacert.it

c.c.: lucrezia.sabino@giustizia.it

MEMORIA NELL'INTERESSE DELLA PARTE CIVILE

Il sottoscritto **Avv. CATERINA MALAVENDA**, difensore di fiducia di

MARIA GRAZIA MAZZOLA

costituita parte civile, nel procedimento in epigrafe indicato, pendente nei confronti di

MONICA LAERA

imputata come in atti, deposita, a valere quale integrazione e sintesi della discussione orale, la presente memoria, ex art. 121 c.p.p. ed espone quanto segue.

..*.*

1. I FATTI ACCADUTI IL 9 GENNAIO 2018.

Il 9 gennaio 2018 Maria Grazia Mazzola, nota giornalista e inviata del TG1, si recava in via Petrelli, a Bari, per completare la realizzazione di una video-inchiesta sull'incidenza devastante della criminalità organizzata sui ragazzi, figli degli appartenenti alle cosche più note.

Si trattava, più in particolare, del servizio *"Ragazzi dentro"*, che sarebbe poi andato onda il 27 maggio 2018, quale Speciale TG1, (cfr. doc. 1 nota di produzione documentale del 16 maggio 2019) nel quale venivano inseriti diversi reportage, realizzati in varie città d'Italia, tra le quali appunto Bari.

Essi contenevano le testimonianze sia dei ragazzi, appartenenti a quelle famiglie, che avevano tentato di sottrarsi alla morsa della criminalità, sia di coloro che si erano impegnati nel loro recupero, tra i quali Don Francesco Preite, direttore dell'istituto salesiano *"Bari Redentore"* e della comunità educativa per minori presente al suo interno.

La parte civile si recava, perciò, nel quartiere Libertà, in compagnia di tre operatori, uno solo dei quali la seguiva fino all'abitazione della querelante e percorreva via Petrelli, essendo fatto notorio che in quella strada abitasse la famiglia Caldarola, per fare alcune domande all'imputata, moglie di Lorenzo Caldarola - all'epoca e, a quel che consta, ancora oggi detenuto per associazione a delinquere di stampo mafioso, reato per il quale è stato condannato in via definitiva – ma soprattutto madre del giovane Ivan Caldarola, all'epoca indagato per violenza sessuale su una minore infraquattordicenne ed ancora a piede libero. La parte civile era interessata, dal punto di vista giornalistico, alla famiglia di quest'ultimo, non soltanto perché aveva notato un generale "silenzio", da parte dei colleghi, sulla vicenda e, più in generale, la loro ritrosia ad occuparsi della famiglia Caldarola-Laera, ma anche perché sapeva che l'odierna imputata, quattro anni prima, aveva rifiutato l'aiuto di Don Francesco Preite.

Come riferito proprio da quest'ultimo, nell'intervista resa alla giornalista e contenuta nello speciale TG1, acquisito agli atti, quando aveva manifestato all'imputata la sua disponibilità ad accogliere i figli, Ivan e Francesco – che già avevano avuto qualche "problema" con la giustizia – nella sua comunità educativa, per offrire loro un futuro nel mondo della legalità, questa gli aveva risposto: *"I figli li educo io"*.

La vicenda di Ivan Caldarola, dunque, avrebbe fatto da contraltare a quelle "a lieto fine" dei ragazzi, che avevano accettato un aiuto esterno alle famiglie di appartenenza.

Delle loro storie le aveva parlato l'Avv. Enza Rando, vicepresidente di "Libera", associazione nota per il suo attivismo nella lotta alle mafie, da lei intervistata qualche giorno prima dell'aggressione, che aveva ricordato l'esistenza del programma rieducativo "Liberi di scegliere" di cui è titolare, un progetto di recupero dei ragazzi, provenienti da famiglie di

criminalità organizzata, promosso dal Ministero della giustizia e fulcro del servizio giornalistico che la parte civile stava realizzando per la Rai.

La rilevanza del tema, inoltre, emergeva anche dall'impegno di Don Luigi Ciotti, fondatore di "Libera" che, come ricordato nel corso dello speciale, aveva organizzato un incontro con le scuole ed i ragazzi del quartiere Libertà quella stessa mattina, evento anch'esso ripreso nel citato speciale del TG1.

Dunque, avendo avuto l'occasione di raccontare di tanti ragazzi, coetanei di Ivan Caldarola ma che, a differenza di quest'ultimo, nonostante la povertà e la generale condizione di disagio in cui versavano, avevano rifiutato di percorrere la strada dell'illegalità, scegliendo di frequentare delle scuole professionali, la giornalista aveva ritenuto essenziale recarsi in Via Petrelli, per delineare la figura del giovane, anche attraverso le parole della madre e dei vicini, come aveva vanamente tentato di fare, lungo il percorso verso la sua abitazione, con i cittadini che aveva incontrato.

Ciò sarebbe stato utile, infatti, per offrire all'opinione pubblica uno spaccato il più realistico possibile del contesto, in cui il giovane era cresciuto e delle ragioni che lo avevano indotto a commettere un reato così grave, caratterizzato dalla prevaricazione sulla vittima, possibile premessa di una escalation nel settore criminale, in cui la sua famiglia da tempo operava.

La scelta si sarebbe rivelata appropriata e le premesse purtroppo reali, visto che Ivan Caldarola sarebbe stato arrestato, qualche tempo dopo, per tentata estorsione aggravata e detenzione illegale di armi da fuoco, sarebbe evaso dal carcere, in tempi più recenti, approfittando di una protesta per l'emergenza epidemiologica e si sarebbe poi costituito, rientrando in carcere (**doc.1**). A quel che è stato possibile accertare da fonti aperte, egli è stato recentemente condannato a otto anni di reclusione per tentata estorsione e danneggiamento, connotati dalla c.d. "aggravante mafiosa" (**doc. 2**).

A conferma dello spessore criminale dell'intera famiglia, oltre al padre, anche la madre, odierna imputata, è stata attinta da diversi provvedimenti giudiziari, tra cui una sentenza di condanna, passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso, come emerge dagli atti acquisiti, nel corso delle indagini, dal P.M. e come si è già avuto modo di evidenziare con la documentazione prodotta (cfr. docc. 3-5, nota di produzione documentale 16 maggio 2019).

Tornando ai fatti, la giornalista, certa che la strada che stava percorrendo, fosse quella giusta, ma come detto **non conoscendo il numero civico** dell'abitazione dell'imputata, si

fermava più volte a chiedere informazioni alle persone che via via incrociava, ben cinque passanti, nessuno dei quali, tuttavia, si mostrava in grado di fornire l'informazione richiesta e non certo perché la ignorasse.

Bari non è New York ed è, perciò, da escludersi che ben cinque persone, probabilmente residenti in zona, non sapessero dove abitava la famiglia Caldarola: tutti i passanti, infatti, come si desume dal video in atti, sentito il nome della famiglia ed i riferimenti ad Ivan, mostravano una palese ritrosia persino a dire di conoscere, quantomeno di nome, la famiglia e, a maggior ragione, ad indicarne l'indirizzo.

Su tale atteggiamento di palese timore diffuso si tornerà più avanti, quando si affronterà il tema della contestazione, mossa all'imputata ex art. 416 bis.1 c.p.

Dopo aver percorso, perciò, senza utili indicazioni l'intera strada, la giornalista si imbatteva in alcune donne, intente a fumare sul marciapiede, di fronte ad un portone.

Solo sulla base di quel che avrebbero poi accertato gli inquirenti, si sarebbe appreso che le stesse erano tutte imparentate fra loro e con l'imputata.

Si qualificava, precisando di essere una giornalista e chiedeva loro, con garbo, se la famiglia del boss Lorenzo Caldarola, abitasse da quelle parti, avendo l'esigenza di fare delle domande sul figlio Ivan.

Le signore, sentita l'esatta qualifica, che la giornalista aveva attribuito a Lorenzo Caldarola, in linea con i suoi precedenti giudiziari, invece di rispondere replicavano, contestandola: "*Boss...che boss?*" e ancora: "*Boss!... Se quello è boss...i boss chi sono?*".

Subito dopo, però, andavano a chiamare la moglie – "*Cerchi la famiglia del boss? Ora ti mando la moglie!*" - non senza aver prima raccomandato minacciosamente cautela alla parte civile: "***Vicino alla mamma non parlare proprio...Madonna!***".

Anche tale circostanza verrà ripresa, quando si affronterà il tema del reato, contestato all'imputata, visto che la sua reazione criminosa era stata subito e correttamente prevista dalle sue congiunte, trattandosi evidentemente di un comportamento per lei usuale.

Avvisata della presenza della giornalista, la donna scendeva in strada, subito rifiutandosi di rispondere a qualsivoglia domanda, ma giustificando la sua scelta con un recente lutto che l'aveva colpita, senza però indicare espressamente chi fosse mancato, quale grado di parentela la legasse al defunto e quando fosse avvenuto il decesso.

Come gli inquirenti avrebbero accertato, solo dopo l'aggressione, era appena morta la nonna dell'imputata, Giovanna Delle Foglie, il cui nome compariva sul manifesto, listato a lutto,

presente in prossimità del portone.

La giornalista, tuttavia, non avrebbe potuto associarlo ad un componente della famiglia dell'odierna imputata sia per il diverso cognome della defunta, sia perché non vi era neppure, nelle vicinanze della palazzina, alcun agente in divisa o in borghese a presidio della zona, com'è noto accade quando vi è un lutto all'interno di un clan pericoloso che rende opportuno un servizio d'ordine a scopo preventivo e per monitorare chi gravita nei paraggi.

Ciò induceva ugualmente la giornalista a dichiararsi dispiaciuta per il lutto, con la sua interlocutrice, cui comunicava di aver ignorato la circostanza, come detto in alcun modo desumibile dalle informazioni in suo possesso.

L'imputata, tuttavia, avendo ben compreso che la giornalista voleva dei chiarimenti sulla notizia, già apparsa sui giornali, relativa alle accuse, contestate a suo figlio, **assumeva un atteggiamento anche verbalmente aggressivo, non giustificato da quello professionale e pacato della sua interlocutrice: "Qua non c'è nessuna storia...mettiamo un punto e basta...che ora avete rotto!"**.

Rientrava, subito dopo, nell'androne del portone, per chiedere una sigaretta, ma ne usciva nuovamente e d'improvviso, si rivolgeva alla giornalista con toni ancora più accesi e minacciosi dei precedenti: "*Ma che storia vuoi sapere?*" e, senza soluzione di continuità, la aggrediva, colpendola al volto con estrema violenza, come **documentato dal filmato**, realizzato dall'operatore che l'accompagnava e indossava, a sua volta, una piccola telecamera non visibile.

Dunque, pur conscia di essere di fronte ad una giornalista e ad un suo collaboratore, testimone della scena, oltre che delle congiunte e dei passanti, l'imputata non esitava neppure un momento a commettere un grave reato, a conferma del suo spessore criminoso e della errata sensazione di impunità.

Non poteva sfuggirle, infatti, che i due professionisti avrebbero comunque realizzato il servizio, per il quale erano giunti a Bari – servizio pubblico che lei, con la sua aggressione, aveva interrotto, causando altresì un ritardo nella realizzazione del documento e nella sua successiva diffusione televisiva - e che avrebbero, perciò, reso nota quella loro condotta e l'aggressione perpetrata a freddo, argomento anche questo che verrà ripreso quando si affronterà l'accusa, elevata nei suoi confronti.

L'imputata, dunque, reagiva alle legittime domande della giornalista con un'aggressione fisica di estrema violenza, del tutto **ingiustificata e sproporzionata**, soprattutto

considerando che quest'ultima, avendo compreso che non avrebbe ricevuto alcuna risposta e preso atto dello stato d'animo poco collaborativo dell'imputata, aveva già detto che si sarebbe allontanata - "*Signora me ne sto andando!*" – decisione che non l'avrebbe purtroppo salvata da un attacco fisico tanto più devastante, siccome inaspettato e, dunque, senza che avesse potuto predisporre a difendersi.

Si è trattato, dunque, di una scelta consapevole, estremamente violenta, ingiustificata e sproporzionata, che avrebbe potuto ulteriormente degenerare, se un uomo, presente al fatto, non fosse intervenuto, allontanando di forza l'imputata, palesemente intenzionata a non desistere dal portare a più estreme conseguenze l'aggressione.

Il rischio corso dalla giornalista, dunque, è stato assai più elevato di quanto non attestino le pur gravissime conseguenze patite e dimostrate dalla documentazione medica, dimessa in atti – quale la frattura della mandibola sinistra, oltre alle ulteriori conseguenze, purtroppo permanenti, riportate a seguito dell'aggressione e desumibili, anch'esse dalla documentazione in atti- nonostante avesse deciso di allontanarsi, comunicando la sua intenzione, cosa che avrebbe dovuto determinare la fine incruenta dell'incontro.

Ed è ancor più grave che nessuna delle donne presenti si sia dissociata dal gesto criminoso o si sia premurata di chiedere alla giornalista come stesse o di soccorrerla, pur avendo tutte assistito alla scena, elemento questo anch'esso rilevante per la conferma della fondatezza del reato, contestato all'imputata, la cui caratura aveva dissuaso le donne dall'adottare condotte, istintive quando ci si trovi in presenza di situazioni quale quella descritta.

Così come significativo, nella stessa ottica, risulta il linguaggio, violento ed intimidatorio, adoperato da quest'ultima che, alla violenza fisica, aggiungeva **minacce gravi, anche di morte**, intimando alla giornalista di andarsene: "*Andatevi da qui...la storia...*" - e di non fare più ritorno- "*Ehi non venire più qua che ti uccido...bocchinara*" - così chiaramente mostrando di controllare il territorio, al punto da ritenere di poter commettere impunemente addirittura un omicidio per motivi assai futili.

2. LA CONFIGURABILITA' DEI REATI CONTESTATI. LA SUSSISTENZA DI TUTTO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI. LA SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE DEL "METODO MAFIOSO", EX ART. 416 BIS.1 C.P.

I fatti, appena descritti, sono documentati come raramente accade in un processo, essendo stati fissati su video, di tal che la dinamica degli eventi è incontestata, la condotta lesiva e

minacciosa, dunque penalmente rilevante dell'imputata, in tutte le sue componenti, è provata al di là di ogni ragionevole dubbio, siccome cristallizzata nelle videoriprese, realizzate dalle microcamere, indossate dalla giornalista e dagli operatori, già agli atti del fascicolo, in quanto acquisiti dal P.M.

Ad abundantiam, i fatti sono confermati dalle SIT, rese da Nicola Costantini, operatore che aveva accompagnato la giornalista fino all'abitazione dell'imputata.

Costui, dopo aver confermato quanto già illustrato dalle immagini, dichiarava agli agenti della Questura di Bari: *"Era chiara la volontà della Mazzola di allontanarsi in ragione della situazione contingente. La signora Caldarola, improvvisamente, ha urlato <datemi una sigaretta> e si è introdotta nuovamente nell'androne dello stabile. Dopo qualche secondo è uscita, si è avvicinata alla Mazzola e l'ha colpita con un violento schiaffo sul volto, con la mano destra. **Le donne lì presenti sono intervenute a bloccare la signora e a trascinarla all'interno dello stabile, mentre io ho soccorso la Mazzola, che rimasta in piedi ha iniziato a piangere per il dolore**".*

In realtà, come detto e come attestato dal video in atti, a bloccare l'imputata era stato un uomo, che le aveva prontamente fermato braccia e mani, impedendo che l'aggressione già perpetrata potesse evolversi in maniera ancor più drammatica.

Nessun dubbio residua, dunque, sulla responsabilità penale dell'imputata per i reati contestatili, di tal che il solo profilo che merita qualche parola in più, essendo fondamentale per inquadrare la condotta nel giusto contesto, è quello dell'aggravante, fondatamente contestata dal P.M.

L'organo dell'accusa, esaminati gli atti e tenuto conto di tutti i profili, fin qui via via evidenziati, ha ritenuto che i reati di lesioni e di minacce, commessi ai danni della parte civile, siano aggravati ex 416 bis.1 c.p., per *"avere l'imputata commesso il fatto **avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis**, stante l'intimidazione tesa all'affermazione del controllo del territorio, in considerazione della sua qualità sia di condannata per partecipazione ad associazione di tipo mafioso denominata Clan Strisciuglio, sia di moglie di Caldarola Lorenzo, condannato in due occasioni per associazione di tipo mafioso e detenuto al tempo del fatto quale capo promotore dell'articolazione del proc. n. 18883/14 R.G.N.R. DDA"*.

..*.*.*

Prima di affrontare la questione sotto il profilo giuridico sia consentita, però, una breve

digressione, al fine di sottolineare l'importanza del tema, tenuto conto del contesto, in cui la vicenda si è consumata e della figura della parte civile, la quale ha un interesse diretto che anche questo profilo trovi autorevole conferma nell'emananda sentenza.

La sua professione, com'è noto, presenta dei rischi, messi in preventivo da chi decide di esercitarla e che la giornalista ben conosce, essendosi dedicata a raccontare fatti di mafia e di guerra da più di trent'anni. Basti ricordare la sua presenza a Capaci, quale inviata Rai in loco, subito dopo la strage di Capaci, occorsa nel 1992, all'esito della quale Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della sua scorta avevano tragicamente perso la vita; a realizzare servizi su tangentopoli e sulla mafia nel nord Italia; ed a operare quale giornalista di guerra nell'ex Jugoslavia, in Kosovo e in Libia dove ha effettuato i reportage, seguendo i conflitti dalle basi militari Nato.

Numerosi, peraltro, i riconoscimenti da lei ricevuti, a conferma dell'importanza dell'opera, al servizio dei cittadini, offerta nel corso della sua carriera, fra i quali si ricorda una lettera d'apprezzamento ricevuta, nel 2010, dall'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Nello svolgimento della sua professione, com'è noto, inoltre, ogni errore può costare caro, potendo generare una condanna penale o una causa civile, spesso caratterizzata da risarcimenti non simbolici.

Il rapporto con l'editore, poi, può essere problematico quando la libertà di informazione viene compressa a favore di interessi di terzi o per quieto vivere.

Questi sono i rischi fisiologici che chiunque faccia informazione mette in preventivo, in una con qualche screscio, anche sul piano personale, con i singoli interlocutori, specie se oggetto di inchieste scomode.

La parte civile è incensurata, non è mai stata condannata in sede civile, lavora per la Rai da decenni, senza aver mai avuto un problema, esercitando il suo diritto di raccontare i fatti, come detto, anche in zone di guerra.

Quello che un giornalista e, dunque, neppure lei, non dovrebbe mettere in preventivo e non dovrebbe mai patire, in una società civile ed in una democrazia, è un'aggressione alla propria incolumità fisica, quando si muove per realizzare un servizio.

E Maria Grazia Mazzola, quella mattina, stava facendo il suo lavoro ed è stata proditoriamente aggredita, brutalmente percossa perché voleva fare delle domande ad una donna che non ha avuto alcun timore a farlo, neppure sotto l'occhio vigile di un testimone

qualificato, oltre che di molti altri.

È lo shock che è seguito, l'incredulità che l'ha attraversata, che oggi sottopone alla valutazione del Giudice, in una con le conseguenze fisiche documentate che ha dovuto patire, non ancora guarite, per avere un ristoro, anche attraverso l'esplicito ed autorevole riconoscimento di aver subito una vera e propria aggressione, aggravata dal metodo mafioso, sussistendone tutti i presupposti.

E che il pericolo da lei corso sia stato grave ed effettivo, lo dimostra anche il provvedimento del Prefetto di Roma, che ha disposto nel 2019 e confermato, il 10 dicembre 2020, la misura di tutela della "*vigilanza radiocollegata*" (**doc. 3**) consistente nel passaggio di pattuglie di polizia, a cadenza regolare, sotto l'abitazione della parte civile.

La contestata aggravante del "*metodo mafioso*", recentemente inserita nel codice penale, in piena continuità normativa con il previgente art. 7, d.l. n. 152 del 1991, che l'aveva introdotta nell'ordinamento, com'è noto, infatti, sussiste, qualora l'imputato abbia commesso il reato "*avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.*" e, in particolare della "***forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti***".

La ratio della norma è "*contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime - che sono forzate finanche ad accontentare "spontaneamente" il proprio aggressore - non tanto per la propria fama criminale, ma, in particolar modo, per quella che proviene loro dal contesto delinquenziale in cui si muovono, perché idoneo a suscitare paura di rappresaglie ad opera di complici, affiliati e accoliti*" (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 6764/2020).

Di assoluto rilievo, pertanto, ai fini della ricostruzione del contesto, nel quale l'aggressione fisica e verbale è maturata, è l'accertato coinvolgimento dell'imputata e del marito in procedimenti per criminalità organizzata, sicuro indice della loro capacità intimidatoria, immediatamente percepibile, specie ove avallata da precise condotte illecite.

I provvedimenti di condanna che hanno stabilito, in via definitiva, il ruolo apicale da entrambi svolto, all'interno del sodalizio criminale, definito "clan Strisciuglio", logisticamente operante proprio nel quartiere Libertà, sono già stati acquisiti al fascicolo processuale e sono compresi nel capo di imputazione.

Come il PM ha ricordato, infatti, l'imputata, in particolare, oltre ad essere moglie del capo clan, prima dei fatti, era già stata condannata, in via definitiva, dalla Corte di appello di Bari,

con sentenza divenuta irrevocabile il 29 marzo 2006, per il reato di associazione di tipo mafioso, ex art. 416 bis commi 1, 2 e 4.

La Corte aveva riconosciuto che il: *"ruolo di collegamento e portatrice di ordini ed indicazioni fra il coniuge Caldarola Lorenzo e gli altri membri dell'associazione prestato dalla Laera **attenesse esclusivamente all'associazione di stampo camorristico**".*

Illuminante è, poi, l'informativa della Legione Carabinieri Puglia, n. 87/14.1 prot., redatta su delega del P.M., avente ad oggetto *"Il Clan Strisciuglio al quartiere Libertà di Bari: origini e sviluppo"*, nella quale vengono analizzati anche *"La figura ed il ruolo di Laera Monica"*.

L'imputata viene descritta come aderente al sodalizio mafioso del marito, Lorenzo Caldarola, nonché direttamente coinvolta nella gestione dei traffici illeciti, specialmente dopo l'arresto del consorte. Da quel momento, infatti e ben prima dell'aggressione di cui si discute, secondo gli inquirenti, ella avrebbe acquisito in molti casi una **posizione di vertice**.

Lorenzo Caldarola, dal canto suo, dal quale l'imputata mutua il suo ruolo, viene descritto dagli inquirenti come *"il leader incontrastato sul quartiere <Libertà> di Bari, per conto del <Clan Strisciuglio>"*.

All'epoca della realizzazione del servizio questi era detenuto, in regime di 41 bis, per associazione per delinquere di stampo mafioso, avendo all'attivo già **35 provvedimenti**, iscritti nel casellario, anch'esso acquisito agli atti del fascicolo, fra i quali spiccano almeno due condanne definitive della Corte d'appello di Bari, per aver diretto un'**associazione di tipo mafioso**.

Il figlio Ivan, oggetto d'interesse per il citato reportage, era all'epoca accusato di aver commesso violenza sessuale su una minore e, stando anche al contenuto della citata informativa dei Carabinieri, era già stato arrestato per rapina a mano armata, con volto travisato, nel 2016, nonché per detenzione di cocaina a fini di spaccio, oltre ad avere ulteriori carichi pendenti.

Sulla base della ricostruzione degli inquirenti, inoltre, sembrava aver assunto un ruolo di raccordo tra il padre, a quell'epoca in carcere e le persone che avevano necessità di contatti con lui.

La figura del giovane, peraltro, ha assunto per la cronaca, che all'epoca lo aveva praticamente ignorato, un rilievo crescente, soprattutto successivamente, a conferma di come la giornalista avesse individuato il soggetto giusto per il reportage che stava realizzando.

A quel che si può desumere da fonti aperte, infatti, egli è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per aver dato fuoco all'azienda di un presunto debitore, al quale avrebbe anche tentato di estorcere del denaro; ha tentato di sottrarsi alla misura, manomettendo il braccialetto elettronico che gli era stato applicato, così inducendo il Gip a convertire la misura in quella più afflittiva della detenzione in carcere; è stato nuovamente arrestato, qualche tempo dopo, per tentata estorsione aggravata e detenzione illegale di armi da fuoco, reato per il quale è stato recentemente condannato (cfr. **docc. 1 e2**); è evaso dal carcere, in tempi più recenti, nel corso di una protesta a seguito della nota emergenza epidemiologica, per poi costituirsi nuovamente.

Non si può dubitare, pertanto, che il contesto mafioso abbia fatto pacificamente da sfondo all'intera vicenda, circostanza da tenere in considerazione ai fini della sussistenza della contestata aggravante del metodo mafioso.

..*.*.*

Prima di esaminare gli elementi che rendono applicabile all'imputata l'aggravante de qua, non è superfluo ricordare che la giurisprudenza ha enucleato, a latere del coinvolgimento in processi per associazione di stampo mafioso, alcuni altri elementi sintomatici del c.d. "metodo mafioso" oggettivamente sussistenti nel caso di specie: "*Metodo mafioso che il Collegio calabrese avrebbe potuto stimare sussistente soltanto ove supportato da ulteriori **evidenze oggettive**, quali - sempre ragionando in via ipotetica ed esemplificando - eventuali ulteriori **espressioni minacciose spese in danno delle persone offese**, il **contesto** e le **modalità della condotta** ed, in particolare, l'**atteggiamento e la gestualità dell'agente al momento dei fatti**, il suo **coinvolgimento in un procedimento per criminalità organizzata**, i suoi **rapporti intimi con esponenti della consorteria criminale** e, dunque, l'**eventuale conoscenza da parte delle vittime della vicinanza del prevenuto rispetto ai locali clan mafiosi**, il **contesto ambientale nel quale avvenivano i fatti** e le **infiltrazioni mafiose nel tessuto economico sociale** e **qualunque ulteriore elemento atto a conferire al comportamento l'idoneità ad evocare, con efficienza causale, l'esistenza di un sodalizio ed incutere un timore aggiuntivo di una ritorsione mafiosa**, così da giustificare l'applicazione dell'elemento circostanziale suscettibile di comportare un significativo aumento di pena e, sul piano cautelare, l'applicazione della presunzione di pericolosità sociale e di adeguatezza della misura carceraria - seppure non assoluta - di cui*

all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen." (Cass. pen., Sez. VI 1 marzo 2017, n. 14249).

Questi e altri elementi, appare opportuno premetterlo, peraltro, sono stati già valorizzati nel processo che ha sancito, in via definitiva, la responsabilità di Roberto Spada, noto esponente dell'omonimo clan, per il reato di lesioni personali ai danni del giornalista, Daniele Piervincenzi, oltre che dell'operatore che lo accompagnava, aggredito nel corso di un'intervista, colpito a freddo con una testata.

Allo Spada è stata riconosciuta anche l'aggravante di aver utilizzato un metodo mafioso, assai simile a quello, posto in essere dall'imputata.

Numerosi sono i punti in comune fra le due vicende, al di là dell'appartenenza degli aggressori alla locale criminalità organizzata e della professione delle vittime.

La motivazione su cui si regge la condanna dello Spada, dunque, è calzante, poiché ben si adatta anche al caso di specie: *"Nei termini riportati ricostruiti i fatti e confortata integralmente la prospettazione accusatoria, **va detto che agli imputati è contestata la circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 legge n.203/91, sotto forma del cd. "metodo mafioso"...** Nel caso in esame, **le condotte di reato accertate, poste in essere in area permeata dalla presenza di organizzazioni di tipo mafioso - il X municipio di Roma è stato sciolto, in recente passato, per infiltrazioni mafiose - hanno trovato origine proprio nell'interesse degli inviati della trasmissione televisiva Nemo per <il controllo del territorio> dimostrato dal risultato eclatante conseguito dalla formazione politica Casapound. in esito alle prese di posizione sui social da parte dell'imputato Roberto Spada che - v. esame Piervincenzi - a torto o a ragione è accostato ad un <clan> di tal fatta (<da quello che sappiamo e da quello che abbiamo letto...è che il "clan Spada", che risiede proprio nella zona di Nuova Ostia avesse un controllo sul territorio stringente e che il reggente del suddetto clan fosse appunto Roberto Spada>).***

*Lo Spada era sin **da subito consapevole di essere oggetto di tanta attenzione per tale motivo** (in quei giorni, anche da parte di altri giornalisti; questo quanto detto in sede di esame e nel corso dell'intervista); **destinatario ad opera del Piervincenzi di domande sul suo presunto ruolo di "reggente del clan Spada" o appartenente a questo**, non prendeva le distanze, non escludeva mai esplicitamente l'accostamento nel corso del colloquio, in cui dava sul punto risposte evasive, già questo alimentando nei destinatari delle stesse l'opinione della sua effettiva riconducibilità al gruppo.*

Lo stesso Spada, ben consapevole del ruolo attribuitogli, dimostrava di non ritenersi un cittadino qualunque e di non voler passare per tale: nel corso del video diceva al Piervincenzi di fare <la finta> di intervistare un <cittadino comune> ("chi so i cittadini comuni? Eccola una cittadina comune!"), indicando all'uopo una donna nei pressi, intenta ad aprire un portone, con la quale, poi, i due conversano per qualche istante.

L'atteggiamento dello Spada mutava proprio nel momento in cui il giornalista differenziava il suo comportamento da quello del <clan Spada>: Piervincenzi: "quanto ti fa incazzare essere sempre avvicinato ai clan, essere definito il boss del clan Spada...non ti fa...; Spada, guardando intorno, poi dritto in telecamera e muovendo il manganello a fingere di colpire l'interlocutore <ecco. sì, vai più convinto... devi esse più...così non metti paura>; Piervincenzi: <Tu non metti paura, sei una brava persona, sei incensurato>; è l'inizio dell'evoluzione aggressiva.

Lo Spada reagisce evocando immediatamente il rischio per il suo interlocutore di non ritrovarsi più l'auto o di rinvenirla danneggiata, per intervento di soggetti terzi - Spada: <lascia perde, mò tocca vede quando vai via se ritrovi a macchina...>, <Piervincenzi "se sto qua con le e parlo con te so che non me succede niente">; Spada: <e a te chi te lo dice. Guarda che già te l'hanno graffiata dall'altra parte>.

Egli che fino a quel momento ha dimostrato di governare <il mezzo>, pienamente consapevole delle riprese e delle registrazioni fatte, non vuole distinguersi, non vuole mostrarsi vulnerabile e riafferma il suo primato platealmente, colpendo nonostante la presenza della telecamera, e forse proprio per quella presenza ... dimostrando a tutti di decidere lui fino a che punto rispondere e quando è il momento di interrompere (<sono due ore che stai qua>).

E la violenza o la minaccia assumono la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa e quindi ben più penetrante, energica ed efficace coartazione, laddove vi sia la prospettazione, implicita od esplicita, della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (v. Cass., sez. II, 17.6.1993; Cass., sez. VI, 9.4.1998; Cass., sez. unite, 28.3.2001; Cass., sez. 11. 16.12.2002 n. 12838); nella specie entrambe le persone offese riportavano che l'intimidazione subita le aveva condotte a fuggire - scappavano senza ricevere aiuto da alcuno e raccogliendo ostilità dagli astanti - e a non tornare sul territorio di Ostia (sia per i primi soccorsi, che per essere nei giorni successivi ascoltati dagli operanti sui fatti accaduti).

*Va precisato al riguardo **che l'intimidazione non può trovare smentita nella condotta pregressa delle persone offese che affrontavano senza tentennamenti l'interlocutore, atteso che tanto appare ordinaria estrinsecazione del lavoro che erano intenti a compiere*** (così Trib. Roma, sentenza 18 giugno 2018, n. 9411, c.d. "Spada").

La rilevanza di tali elementi, ai fini della sussistenza dell'aggravante, è stata ribadita anche dalla Corte d'appello e, successivamente, dalla Corte di Cassazione: *<< Ciò posto, la Corte di Appello ha confermato la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, evidenziando che, ai fini dell'applicazione della stessa, nella dimensione "oggettiva", non occorre l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso (non ancora accertata, almeno in via definitiva, in sede giurisdizionale), bensì l'avvalimento delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.; e, in tal senso, ha individuato gli indici fattuali del metodo mafioso nella presenza, durante l'intera intervista, di un "guardaspalle" (il coimputato A.D.P.) di S.R., nella simultanea aggressione al giornalista ed all'operatore, nella perpetrazione dell'aggressione in pieno giorno dinanzi alla palestra, rivendicando la potestà di controllare il territorio e dunque di "cacciare" chi non è gradito, nell'evocazione dell'intervento di soggetti terzi, che avrebbero danneggiato o fatto sparire l'auto dei giornalisti, e nel contesto omertoso >>* (Cass. pen., Sez. V, sent., n. 6764/2020, c.d. "Spada").

Considerati i palesi e numerosi punti in comune fra le due vicende saranno ripresi, anche nel prosieguo, ulteriori passaggi delle sentenze emesse nel corso del giudizio, tutte tra loro conformi nel sancire la responsabilità dello Spada, aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso, con considerazioni perfettamente applicabili anche alla condotta dell'imputata.

..*.*.*

Entrando nel dettaglio della vicenda, è indiscutibile come ciascuno di questi "elementi sintomatici", enucleati dalla Suprema Corte, siano ravvisabili anche nel caso di specie.

Come si è anticipato, è sintomatico del timore che la famiglia Caldarola ed i suoi componenti suscitavano, l'atteggiamento dei passanti che, interpellati dalla giornalista sulla sua abitazione, avevano assunto nel risponderle negativamente, nonostante, secondo gli inquirenti, l'area in cui è avvenuta l'aggressione – il quartiere "Libertà" di Bari – fosse indubbiamente permeata dalla presenza dell'organizzazione mafiosa Strisciuglio-Caldarola. È sintomatico dello stesso timore il fatto che nessuno dei passanti si sia avvicinato, nel corso

dell'aggressione o subito dopo il suo violento epilogo, per assicurarsi delle condizioni della giornalista e del suo collaboratore e neppure per banale curiosità, nonostante, come dimostrano le riprese precedenti all'incontro con l'imputata, la via non fosse affatto deserta. Sono sintomatici della coscienza del proprio potere "mafioso" da parte dell'imputata l'intimazione alla giornalista di non tornare più sul territorio di influenza della cosca e l'impunità presunta, nonostante avesse agito, in pieno giorno, davanti ai passanti e sotto l'occhio di un testimone, incurante delle conseguenze.

È sintomatico della volontà di confermare, davanti ai presenti, il suo potere intimidatorio, un'aggressione sferrata mentre la vittima si accingeva ad andarsene.

È sintomatico del potere, riconosciutole dalla sua cerchia familiare, dunque sul suo territorio, il timore espresso dalla donna, che sconsigliava la giornalista dal parlare dell'argomento preannunciato con l'imputata, conscia evidentemente delle conseguenze che il perseverare avrebbe potuto avere sulla sua incolumità, il sostegno morale, offerto all'imputata prima e dopo la brutale aggressione, incoraggiandola prima a sporgere denuncia - "*L'unica soluzione è una denuncia...denuncia a tutti, perché adesso ma che è veramente...non basta che hanno rovinato il padre...ora vogliono rovinare il figlio...giustamente sono giornalisti*" - senza dissociarsi in alcun modo dal gesto compiuto.

È sintomatico del diffuso sentimento di impunità anche il comportamento dell'imputata Angela Ladisa – consocera di Monica Laera e moglie di Giuseppe Mercante, pluripregiudicato per reati associativi di stampo mafioso e considerato un "boss" locale – che, a seguito dell'aggressione perpetrata alla giornalista, nonostante il sopraggiungere delle forze dell'ordine, le si era avvicinata, intimandole di andarsene, inveendo contro di lei e minacciandola persino in presenza della polizia: "*Io ai funerali devo andare...però voi non dovevate venire a rompere i coglioni...né voi né quella*" e, dopo averla appellata come "*imbrattata chiavica*" e "*quella puttana che sta nella macchina*", le diceva "*...bocchina...che devi scrivere...bocchina!*", "*Ti ho fatto la fotografia!*" e "*pensa a tuo figlio che va facendo il ricchione... puttana vecchia!*" condendo l'esortazione con una serie di ingiurie in forma dialettale, come emerge dall'annotazione della Squadra Mobile di Bari del 17 aprile 2018.

E il fatto che la giornalista avesse coscientemente deciso di recarsi a casa Caldarola, pur consapevole della caratura delle persone che avrebbe incontrato; e non avesse rinunciato al suo diritto-dovere di informazione, recandosi al quartiere Libertà per fare delle domande

scomode non può certo essere valutato a favore dell'imputata, per negare o affievolire l'effetto intimidatorio del suo comportamento, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, occupandosi della condotta dello Spada, pur conscie della pericolosità di quest'ultimo: *"L'intimidazione non può trovare smentita nella condotta pregressa delle persone offese che affrontavano senza tentennamenti l'interlocutore, atteso che tanto appare ordinaria estrinsecazione del lavoro che erano intenti a compiere"* (così Trib. Roma, sentenza 18 giugno 2018, n. 9411, c.d. "Spada").

Per converso, ella era ben conscia dell'appartenenza dell'imputata al clan Strisciuglio, con un ruolo di spicco, visto che, specialmente in assenza del marito detenuto, aveva preso il controllo del territorio, con il figlio Ivan, avendo scelto proprio per questo di occuparsi di quest'ultimo.

Il modus operandi, scientemente ostentato dall'imputata, dunque, integra in pieno quel messaggio intimidatorio propriamente mafioso, volto a colpire, in modo diretto, la giornalista, vittima del reato e della cui rilevanza non si può dubitare: *«la ratio della disposizione di cui al citato art. 7 (...) è essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi", oppure **ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea a ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni della specie considerata**»* (Cass. Sez. 1, sent. Nr. 16486 del 9.03.04, TOTARO, nello stesso senso Sez. 2, sent. nr. 38094 del 5.06.2013, P.M. in proc. DE PAOLA; Sez. 2, sent. nr. 16053 del 25.03.2015, CAMPANELLA).

E ancora: *"La violenza o la minaccia assumono la veste propria della **violenza o della minaccia mafiosa** e quindi ben più penetrante, energica ed efficace coartazione, **laddove vi sia prospettazione, implicita od esplicita, della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti** (Cass. sez.II, 17 giugno 1993; Cass. Sez. VI, 9 aprile 1998; Cass. Sezioni Unite, 28 marzo 2001; Cass, Sez. II, 16 dicembre 2002, n. 12838)"* (così Tribunale di Roma, sentenza 18 giugno 2018, n. 9411, c.d. "Spada") concetto confermato dalla Corte d'appello: *"ciò che rileva non è la "caratura" criminale dell'agente, ma quella che deriva dal complessivo contesto malavitoso in cui la vicenda si svolge, in grado di suscitare nelle vittime paure ed ansie per azioni ritorsive di*

sodal' (Così C.app. Roma, Sez. 1, sentenza n. 14375/2018, c.d. "Spada").

Anche la Corte di Cassazione, poi, ha ritenuto che le espressioni dell'imputato Spada - "*hai rotto il cazzo, te ne devi annà*" e "*levatevi dal cazzo, non ce dovete tornà qua, questa è la fine che fate se venite qua*" - del tutto assimilabili a quelle usate dall'imputata e dalle congiunte, fossero "*un chiaro indice di un **controllo del territorio** e di persone non presenti, in grado di intervenire per ulteriormente accanirsi sulle persone*" (Cass. pen., Sez. V, sent., n. 6764/2020, c.d. "Spada").

Si ricorda, infine, l'utilizzo strumentale che l'imputata ha fatto della giustizia, proponendo, a quel che consta, nei confronti della giornalista, almeno tre querele – due delle quali immesse dalla stessa imputata agli atti del fascicolo - contestandole fatti di diffamazione e atti persecutori, nessuna delle quali ha, allo stato, visto prevalere le ragioni dell'imputata, essendo stata la prima già archiviata, su conforme richiesta del PM.

Atteggiamento questo confortato anche da una delle donne, presenti all'aggressione che, offrendo il suo sostegno morale all'imputata, la incoraggiava a sporgere denuncia: "*L'unica soluzione è una denuncia...denuncia a tutti, perché adesso ma che è veramente...**non basta che hanno rovinato il padre...ora vogliono rovinare il figlio...giustamente sono giornalisti'***".

Alla luce di quanto detto, dunque, i fatti contestati appaiono commessi con le condizioni previste dall'art. 416 bis.1 c.p.

Si è trattato un chiaro e assai doloroso avvertimento, rivolto alla parte civile, non soltanto quale cittadina, ma soprattutto in quanto **giornalista**, nell'esercizio delle sue funzioni, un gesto esemplare e pubblico, per mettere a tacere non soltanto lei, ma tutti i suoi colleghi che avessero inteso, in futuro, interessarsi all'imputata o a membri del clan Strisciugio-Caldarola.

Una chiara applicazione dell'aforisma, attribuito a Mao Zedong, secondo cui è utile colpirne uno per educarne cento, che non ha funzionato, però, vista la solidarietà che la parte civile ha ricevuto, attestata anche dal numero dei soggetti che hanno chiesto ed in parte ottenuto di costituirsi parte civile al suo fianco nel processo.

Né la reazione dell'imputata può considerarsi "normale" o giustificata, anche in considerazione della professionalità e della cortesia, con le quali la giornalista ha esordito, incontrandola e della sua decisione di desistere, percepita l'ostilità della sua interlocutrice, che non aveva, dunque, alcuna ragione di passare alle vie di fatto.

Pacifica è, dunque, la commissione del reato e altrettanto fondata è la contestata aggravante, la cui sussistenza dovrà trovare conferma nella sentenza che definirà la posizione dell'imputata.

..*.*.*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, previa la condanna dell'imputata per il reato contestatole, voglia accogliere le conclusioni, che verranno rassegnate all'esito della discussione orale.

Delega alla presentazione della presente memoria l'Avv. Antonia Bello del foro di Bari, la cui nomina quale sostituto processuale viene qui reiterata.

Con ossequio.

Milano– Bari, 2 febbraio 2021

Avv. Caterina Malavenda